



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.8279/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della IV Commissione Consiliare
Speciale (Commissione Consiliare Speciale per la
prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi
di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale,
etnica e culturale)

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme a garanzia del rispetto del principio della rappresentanza di genere in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17” (Reg. Gen. n. 189)

Ad iniziativa dei Consiglieri: D'Amelio, Cortese, Nugnes, Amente, Longo, Petrone, Giuseppe Russo, Vessella, Pica e Sala.

Depositata il 25 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

IV Commissione Consiliare Speciale (Commissione Consiliare Speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale) per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **06 APR. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Norme a garanzia del rispetto del principio della rappresentanza di genere in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione –
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri: D’Amelio, Cortese, Nugnes, Amente, Longo,
Petrone, Giuseppe Russo, Vessella, Pica e Sala*

(Registro Generale numero 189)

Reg. Gen. n. 189



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La presente proposta di legge mira a colmare una lacuna nelle scelte strategiche in merito all'attuazione e alla difesa del principio della piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, amministrativa e politica della Regione Campania.

Negli ultimi vent'anni le istituzioni europee hanno delineato una strategia complessiva per l'affermazione del principio della rappresentanza di genere, segnando questi passaggi fondamentali:

- Nel 1991 il Consiglio d'Europa adottò, una politica di raccomandazione affinché l'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne in tutti i campi sia iscritto come diritto fondamentale della persona umana a livello nazionale e internazionale e ha moltiplicato negli anni le iniziative volte a rafforzare il concetto di democrazia paritaria.
- Il 1° maggio 1999 entrò in vigore il Trattato di Amsterdam, stabilendo l'obiettivo di "eliminare le ineguaglianze, nonché promuovere la parità tra gli uomini e le donne" (art.3) ed impegnare gli stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso.
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2002, sancì il principio della parità tra uomini e donne in tutti i campi.

Il rispetto del principio della parità di rappresentanza di genere è richiamato anche nella nostra Carta Costituzionale laddove, in virtù dell'approvazione della modifica approvata con Legge Costituzionale 30 maggio 2003, n.1, sancisce che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini." (art. 51). In maniera più incisiva all'art. 117, comma 7, si afferma che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive."

Riguardo alla legislazione ordinaria giova ricordare il d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in cui è stato ribadito quanto già disposto da lungo tempo in merito ai compiti affidati alle pubbliche amministrazioni e in particolare alla necessità di adottare nella nuova programmazione profili di intervento innovativo per le politiche di genere.

Il principio della rappresentanza di genere sta trovando applicazione anche nella sfera privata, per effetto del disegno di legge "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati", approvato dal Senato il 15 marzo e trasmesso alla Camera per l'approvazione definitiva. Il testo introduce la rappresentanza di genere anche per le società quotate in mercati regolamentati.

Per effetto dell'art. 117 della Costituzione occorre sottolineare che la Regione Campania negli ultimi anni ha già introdotto norme e atti significativi in materia di parità di genere. A riguardo con delibera di Giunta Regionale 1368 del 2006 è stato approvato un atto di indirizzo e si è impegnato, tra l'altro, l'organo di governo regionale ad attenersi, nelle nomine di propria competenza negli Enti o nelle aziende di proprietà o partecipate con



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

quota di maggioranza dalla Regione Campania, al principio di parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, promuovendo la presenza paritaria di ciascun genere, rimuovendo gli ostacoli (comportamenti, prassi, criteri, disposizioni, patti e/o atti) che inibiscano ovvero rallentino tale partecipazione paritaria, e attribuendo a uomini e donne uguali opportunità di nomina all'interno degli organi di amministrazione, gestione e controllo.

Anche lo Statuto regionale all'art. 5, affermando il valore della differenza di genere, applica in linea di principio le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione. Al comma 3 dello stesso art. 5, in maniera esplicita stabilisce che "Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive."

Disposizione che è stata puntualmente recepita nella legge elettorale regionale (L.R. 4/2009) per effetto, soprattutto, dell'art. 10 (Rappresentanza di genere) e del comma 3 dell'art. 4 che sancisce che "L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

All'impianto normativo delineato manca, com'è evidente, uno strumento che introduca il principio della parità tra uomo e donna nelle disposizioni che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza della Regione Campania, sia in capo al Consiglio che alla Giunta. La legge regionale 7 agosto 1996, n.17 "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania" sul tema è carente.

Con le modifiche contenute nella presente proposta di legge si tende a colmare il vuoto sia nell'affermazione del principio del rispetto della rappresentanza di genere nella procedura delle nomine in capo alla Regione sia nell'individuazione di uno strumento operativo che consente di applicare e rendere effettivo tale principio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta legge non comporta aggravio a carico del bilancio regionale



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.1
Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n° 17

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell'art. 5 dello Statuto."

2. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art 5 bis

Strutture tecniche di supporto

1. Il Consiglio e la Giunta individuano e istituiscono le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici che svolgono i seguenti compiti:

- a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;*
- b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;*
- c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;*
- d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere."*

3. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art 8 bis

Rappresentanza di genere

1. Ai fini del rispetto del principio rappresentanza di genere di cui al comma 2 dell'articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all'articolo 5 bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia stata rispettata la percentuale del quaranta per cento di presenza di ogni genere.

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni.

3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti."



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania